



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO DI MARZIO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

ASSEGNO DIVORZILE Ud.04/04/2023 CC
--

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15722/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **lettivamente domiciliato in** (omissis)

**he lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso.**

**-ricorrente-**

**contro**

(omissis) (omissis) **lettivamente domiciliata in** (omissis)

**che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso.**

**-controricorrente-**

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n. 647/2022 depositata il 25/05/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal  
Consigliere LAURA TRICOMI.

**RITENUTO CHE:**

1.- Con sentenza n.51/2022 il Tribunale di Salerno, già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis), respinse la domanda di assegno divorzile richiesto dalla moglie, sulla considerazione che questa era andata in pensione per sua scelta all'età di quarantuno anni, che aveva venduto un immobile di elevato valore e che, al momento del matrimonio, il marito già gestiva uno studio notarile ottimamente avviato per cui non poteva parlarsi di contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.

La Corte di appello di Salerno, con la sentenza pubblicata il 25/05/2022, accogliendo l'appello proposto da (omissis) ha riconosciuto il diritto di quest'ultima a percepire l'assegno divorzile, che ha quantificato in euro 400,00= mensili, oltre rivalutazione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.18287/2018.

La Corte distrettuale, raffrontate le condizioni economiche degli ex coniugi, ha ravvisato l'esistenza di uno squilibrio tra le stesse ed ha affermato che ciò apriva la strada alla valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole in costanza di matrimonio; ha ritenuto significativa la professione svolta dal marito, il fatto che questi avesse consentito al prepensionamento della moglie e l'importo dell'assegno disposto in sede di separazione.

Dopo avere rimarcato che (omissis) pur essendosi doluta della mancata ammissione delle prove richieste in primo grado, non le aveva riproposte in appello, ha ritenuto di poter decidere ugualmente sulla scorta di una valutazione in via presuntiva degli elementi acquisiti. La Corte di appello ha ritenuto che la lunga durata del matrimonio, la nascita di due figli ed il lavoro svolto dal marito consentissero di presumere l'esistenza di un rilevante contributo



domestico da parte della moglie, idoneo a condurre al riconoscimento dell'assegno divorzile; ha rimarcato che la scelta del prepensionamento non poteva addebitarsi alla sola (omissis) perché non era controverso che la decisione fosse stata condivisa da (omissis)

Ha quindi osservato che (omissis) non aveva provato che la famiglia si fosse avvalsa di domestici, come affermato, e che la moglie non avesse svolto compiti genitoriali e di gestione della casa.

Sulla scorta della valutazione della situazione economico reddituale di (omissis) a quindi determinato l'assegno divorzile nella misura dell'art.400,00=, con compensazione delle spese di merito.

(omissis) a proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con un mezzo, seguito da memoria.

(omissis) ha replicato con controricorso.

(omissis) con la memoria depositata, ha eccepito la tardività del deposito del controricorso ed ha sollecitato la riunione e la trattazione congiunta del presente ricorso con altro ricorso, r.g.n. 7030/2022, riguardante la causa di separazione personale tra i coniugi.

### **CONSIDERATO CHE:**

2.1.- Preliminarmente, va disattesa la richiesta di riunione, non essendovi connessione oggettiva tra i due ricorsi, attesa l'autonomia dei procedimenti di separazione e di divorzio.

2.2. Sempre preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente.

Va rilevato che il ricorso è stato notificato il 13/06/2022 (lunedì) e depositato il 29/06/2022, entro il termine di venti giorni di cui all'art.369, primo comma, cod.proc.civ. che scadeva il 04/07/2022 (lunedì) così prorogato, giusta l'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., il termine altrimenti cadente il 03/07/2022; ai sensi dell'art.370, primo comma, cod.proc.civ., la notifica del controricorso avrebbe dovuto avvenire entro venti giorni dalla scadenza di detto termine e, quindi, entro il 25/07/2022 (lunedì), così prorogato, giusta l'art. 155,



commi 4 e 5, cod. proc. civ., il termine altrimenti cadente il 24/07/2022.

Il controricorso è stato notificato tempestivamente il 20/7/2022 ed avrebbe dovuto essere depositato ex art.370, terzo comma, cod.proc.civ. – tenuto conto della intercorrenza della sospensione feriale dei termini - entro il 09/09/2022; risulta, quindi, essere stato depositato in forma cartacea il 07/09/2022 – come riconosce lo stesso ricorrente – e, quindi, tempestivamente.

3.1. - Il ricorso è articolato nel seguente unico motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. – travisamento della prova.

Il ricorrente sostiene che nel caso in esame le uniche prove utilizzabili sarebbero state le dichiarazioni di (omissis) all'udienza di comparizione personale dinanzi al Presidente all'udienza del 12/6/2018.

Critica la decisione, prospettando che (omissis) non avrebbe fornito alcun contributo personale e patrimoniale alla vita familiare, contribuendo invece a distruggerla; che non vi era stata mai solidarietà coniugale per colpa della moglie, responsabile di maltrattamenti fisici e morali nei confronti del marito.

Sostiene che la ricorrente non ha provato, come suo onere ex art.2697 cod.civ., alla luce di Cass. Sez. U. n. 18287/2018, di avere contribuito alle necessità della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale e/o familiare, né di non avere mezzi economici adeguati alle sue ordinarie necessità e che la Corte di appello ha travisato le risultanze di causa.

3.2. - Il motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa di tale contributo, la verifica dell'inadeguatezza dei



mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua degli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. U. n. 18287/2018).

Invero, come già affermato da questa Corte «*Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.*» (Cass. n. 29920/2022).

Quanto alla prova di tali circostanze, essa può essere desunta anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici, potendosi rammentare in proposito che «*Affinché sia riconoscibile valore*



*giuridico alle presunzioni semplici è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero devono essere tali da lasciar apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo le regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. senza che sia consentito al giudice, in mancanza di un fatto noto, fare riferimento ad un fatto presunto e far derivare da questo un'altra presunzione.» (Cass. n. 14115/2006; cfr. Cass. n. 20671/2005).*

Nell'applicazione di tale criterio, la Corte territoriale ha proceduto - conformemente ai principi ricordati - all'esame della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi ed ad evidenziare il rilevante squilibrio esistente tra le condizioni economiche degli stessi alla stregua degli indici di riferimento previsti dallo art. 5, sesto comma, della legge n.898/1970 cit., ritenendo di dover valutare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole (omissis) in costanza di matrimonio, al fine di accertare la ricorrenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativa.

Su tale premessa, facendo applicazione del criterio probatorio presuntivo, ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativa, avendo considerato che (omissis) costanza di matrimonio - si era precocemente pensionata con decisione condivisa dal coniuge, rinunciando così ad retribuzione altrimenti destinata ad incrementarsi progressivamente e che la lunga durata del matrimonio, la nascita di due figli ed l'impegnativo lavoro svolto dall'appellato (titolare di studio notarile) costituivano indizi da cui presumere l'esistenza di un rilevante contributo domestico nello svolgimento dei compiti genitoriale e di gestione della casa da parte dell'ex moglie, oramai impossibilitata per ragioni anagrafiche a rientrare nel mondo del lavoro.



A fronte di ciò la censura risulta inammissibile, perché volta a conseguire una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Innanzitutto va rammentato che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, anche presuntiva, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n.12362/2006; Cass. n.11511/2014; Cass. n. 13485/2014).

Va, quindi, considerato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019); inoltre, il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso



per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia  
(Cass. n. 1163 del 21/01/2020).

Nella specie, invece, ciò non ricorre ed il mezzo involge un apprezzamento di merito, inammissibile in sede di ricorso per cassazione.

4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

### **P.Q.M.**

- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2023.

Il Presidente  
Mauro Di Marzio

